

BGer 2F 27/2022 vom 8. August 2022

Bundesgericht, 2022-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_27_2022

FR: TF 2F 27/2022 du 8 août 2022

IT: TF 2F 27/2022 del 8 agosto 2022

Regeste

Autorizzazione all'esercizio della prostituzione, denegata giustizia | Procedura amministrativa

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1 e rinvio).

E. 1.2

Confrontato con una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF ; sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2).

E. 2.1

A. _____ ha inoltrato personalmente la domanda di revisione qui all'esame. La questione della sua capacità processuale (cfr. sentenza 2C_522/2022 già citata, consid. 2.1) può essere lasciata aperta, dato che tale domanda, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.

E. 2.2

Le sue conclusioni relative all'annullamento della sentenza 2C_1040/2020, all'assegnazione di risarcimenti danni rispettivamente di un'indennità di inconvenienza, alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti dei magistrati cantonali e/o dei curatori risultano di primo acchito inammissibili, poiché esulano da quanto può validamente essere chiesto con una domanda di revisione.

E. 3.1

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con richiami), come peraltro già spiegato più volte all'istante in precedenti sentenze (vedasi ad esempio sentenza 5F_3/2021 del 23 agosto 2021 con richiamo).

E. 3.2

La domanda di ricusa della Presidente Aubry Girardin e della sottoscritta Cancelliera è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritiene l'istante, e come peraltro già spiegatogli ripetutamente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 9C_248/2018 del 19

settembre 2018 consid. 1 e riferimenti). In tali circostanze, la domanda di ricusa può essere evasa dalla Corte comprendente pure le persone di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (vedasi sentenza 5F_3/2021 già citata consid. 5 e numerosi riferimenti).

E. 4.1

La sentenza 2C_522/2022 è passata in giudicato con la sua pronuncia (art. 61 LTF) e non può essere annullata in applicazione dell' art. 38 cpv. 1 LTF , ma soltanto mediante una revisione (art. 38 cpv. 3 e 121 segg. LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 a ed. 2022, n. 9 e 13 all' art. 38 LTF).

E. 4.2

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF). Laddove, come accennato in precedenza, non avanza critiche totalmente estranee al giudizio dedotto in revisione, nella prolissa ed intricata domanda all'esame l'istante si limita a ridiscutere liberamente la sentenza 2C_522/2022, omettendo di spiegare con sufficiente chiarezza (art. 42 cpv. 2 LTF) in che modo il Tribunale federale sarebbe incorso in un motivo di revisione previsto all' art. 121 LTF . Del tutto generica, la sua istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata e quindi inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).

E. 5.1

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è quindi priva di oggetto. Non si giustifica assegnare ripetibili.

E. 5.2

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.